

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge rappresenta un'evoluzione del sistema di governo delle funzioni relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani, già disciplinato dalla legge regionale n. 1/2014 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), che la Regione gestisce nella sua qualità di Autorità di governo dell'ambito territoriale ottimale, con il fine di assicurarne un assetto stabile a livello di ambito unico regionale, nell'ottica di una maggiore efficacia, economicità e sostenibilità.

La finalità del presente intervento normativo è, infatti, l'istituzione dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti, alla quale sono attribuite le funzioni relative all'affidamento della realizzazione e gestione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani previsti dalla pianificazione di settore, nonché le funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi territoriali e degli impianti nel rispetto del sistema regolatorio definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente - ARERA ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

L'assetto funzionale proposto con il presente disegno di legge assicura, peraltro, la continuità con l'attività di *governance* esercitata dal Comitato d'Ambito (in cui sono rappresentati Regione /Città metropolitana/Province), che ha operato fin dal 2015, garantendo la tenuta del sistema e le decisioni strategiche nel processo di aggregazione delle gestioni servizi territoriali in corso di completamento - 10 bacini di affidamento a fronte di 42 gestori diversi nella situazione previgente alla l.r. n. 1/2014 -, l'avvio della realizzazione degli impianti oggetto di pianificazione ed, infine, un rilevante sviluppo della raccolta differenziata giunta al risultato del 53,46% del quantitativo di rifiuti prodotti nel 2020, a fronte del 38,63% del 2015, e con 134 Comuni oltre il 65% contro i 32 del 2015. Vengono confermate in capo a Province e Città Metropolitana le funzioni inerenti l'affidamento dei servizi territoriali, facendo salve le ripartizioni territoriali definite nei rispettivi Piani per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi.

Risulta, in ogni caso, garantita la partecipazione all'attività di governo del sistema gestionale in funzione di supporto, propositiva e consultiva, tramite l'espressione di pareri obbligatori sugli atti strategici, da parte di un organismo di nuova istituzione espressione dei territori, le Assemblee locali, composte dai sindaci delle diverse aree territoriali indicate dai piani di livello provinciale/metropolitano.

La soluzione proposta consente, pertanto, di superare le criticità riguardanti la complessità dei processi decisionali e pianificatori, di cui sono allo stato attuale responsabili Città metropolitana e Province, e persegue la necessità di una chiusura del ciclo nella prospettiva dell'autosufficienza regionale secondo le previsioni del Piano regionale di gestione rifiuti aggiornato nel luglio 2022, che fanno riferimento ad un impianto terminale di chiusura del ciclo. Nel contempo con il presente disegno di legge si assicura che l'esercizio delle funzioni di regolazione economica richieste dal sistema introdotto dall'Autorità ARERA, si svolga in modo separato da quelle di gestione ed erogazione dei servizi in conformità al D.Lgs. n.201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica).

L'esercizio di tali funzioni regolatorie peraltro, richiede una dotazione di competenze e professionalità di natura prettamente specialistica in campo economico, per le quali gli Enti pubblici competenti nel settore della gestione rifiuti non dispongono, allo stato attuale, di un livello di adeguatezza rispondente alle necessità imposte dalle disposizioni dell'Autorità nazionale ARERA. Con l'istituzione dell'Agenzia Regionale tali funzioni saranno invece presidiate da risorse selezionate in relazione alle competenze occorrenti.

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1

L'articolo prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR), quale articolazione territoriale ulteriore del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani come delineato dalla l.r. n. 1/2014, che rimane pressoché invariato. A tal fine si prevede che il nuovo ente sia dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, di personale proprio, e di una competenza territoriale estesa all'ambito unico regionale ai sensi della l.r. n.1/2014.

Articolo 2

La norma individua le funzioni dell'Agenzia attinenti principalmente il livello programmatico (programma degli interventi) ed operativo delle procedure di affidamento per la realizzazione e gestione degli impianti previsti dalla pianificazione settoriale. In particolare, ai sensi dell'art. 202 del d.lgs n.152/2006, la realizzazione e la gestione di impianti di gestione dei rifiuti può essere affidata tramite lo strumento della concessione previsto per i lavori pubblici o di pubblica utilità inclusi nella programmazione settoriale, in particolare tramite lo schema della finanza di progetto di cui all'art. 183 del vecchio Codice dei contratti pubblici, disciplinato ora dagli artt. 193 e ss. del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

Altre funzioni attribuite all'Agenzia attengono all'applicazione del regime regolatorio dei servizi di gestione e degli impianti, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'Autorità ARERA per quanto riguarda gli aspetti economico finanziari di tali servizi, in attuazione del d.lgs. n. 201/2022.

La norma prevede inoltre che all'Agenzia possano essere assegnati ulteriori compiti dalla Giunta regionale.

Resta fermo che nell'esercizio di tali funzioni l'Agenzia è subordinata al rispetto degli indirizzi e delle direttive approvate dalla Giunta regionale in funzione di controllo (art.12 del presente disegno di legge) ed in coerenza con le determinazioni del Comitato d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. n. 1/2014.

Articolo 3

L'articolo individua gli organi di ARLIR rappresentati dal Direttore e dal Revisore dei conti.

Articolo 4

L'articolo definisce i requisiti necessari per la nomina a Direttore di ARLIR nonché i compiti ad esso attribuiti, specificando, in particolare, che lo stesso è il legale rappresentante di ARLIR, è responsabile della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Agenzia ed assume gli atti necessari all'esercizio delle funzioni assegnate alla medesima, sulla base della programmazione e degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale.

Articolo 5

L'articolo disciplina il ruolo e i compiti del Revisore dei Conti di ARLIR, nominato dalla Giunta regionale, il quale esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di ARLIR, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano le attività ai programmi, ai criteri, indirizzi e direttive regionali e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

Viene, altresì, determinata la durata e il compenso del Revisore, con riferimento alla disciplina degli Enti strumentali della Regione.

Articolo 6

L'articolo dispone in merito allo stato giuridico, economico, previdenziale e di quiescenza del personale di ARLIR, prevedendo che ad esso si applichi il trattamento previsto per il personale regionale. Ai fini del reclutamento del proprio personale ARLIR applica le procedure previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale.

Articolo 7

L'articolo prevede che i costi di funzionamento dell'Agenzia siano a carico di una parte della componente della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, come identificata dal "Metodo tariffario del Servizio integrato di gestione dei rifiuti", di cui alle Deliberazioni ARERA n.443 /2019 e n. 363/2021, riscossa dai Comuni con la Tari e riversata, da parte di Province e Città Metropolitana, direttamente all'Agenzia, in ragione di non meno di 0,55 €/abitante, fermo restando che la restante parte della componente della tariffa resterà attribuita a Città Metropolitana e Province per l'esercizio delle funzionali residuali loro spettanti. La Giunta regionale, previo parere del Comitato d'Ambito, può aggiornare tale valore, nonché definire specifiche modalità di versamento all'Agenzia della parte della componente tariffaria.

Il disegno di legge non contempla, pertanto, maggiori oneri rispetto alla situazione esistente, né a carico del bilancio regionale, né per i comuni, i quali attualmente versano una quota compresa tra 0,7 ed 1,5 €/abitante a Province e Città metropolitana per le attività degli ambiti territoriali ottimali rifiuti.

Articolo 8

Contiene le disposizioni in materia contabile applicabili all'Agenzia che variano in funzione dell'inserimento o meno nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.).

Articolo 9

Disciplina il budget economico, di cui si dota l'Agenzia, che adotta la contabilità economico-patrimoniale, nonché le relative procedure di approvazione e di controllo da parte della Regione.

Articolo 10

Disciplina il bilancio di esercizio dell'Agenzia e le relative procedure di approvazione e di controllo da parte della Regione.

Articolo 11

Disciplina il Regolamento di contabilità dell'Agenzia e le relative procedure di approvazione e di controllo da parte della Regione.

Articolo 12

Disciplina le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo svolte dalla Giunta regionale nei confronti di ARLIR, che si sviluppano, principalmente, tramite l'adozione di indirizzi, criteri e direttive, anche vincolanti, alla cui inosservanza è correlata la possibilità di ricorrere ad un Commissario ad acta, nominato dalla Giunta, che interviene anche in caso di inerzia dell'Agenzia nell'approvazione di atti o nello svolgimento di attività. Il comma 4 individua invece le ipotesi e le modalità tramite le quali la Giunta regionale può disporre la risoluzione, per giusta causa, del contratto di lavoro del Direttore di ARLIR prima della scadenza. Il controllo e la vigilanza sono, infine, garantiti tramite l'accesso agli atti di ARLIR nonché tramite ispezioni e specifiche richieste di informazioni ai suoi organi.

Articolo 13

La disposizione individua gli atti di ARLIR sottoposti a controllo preventivo da parte della Giunta regionale, che ne verifica la conformità alle norme regionali e statali, alla pianificazione regionale di settore ed agli indirizzi e direttive assunte ai sensi dell'articolo 12 per lo svolgimento delle proprie funzioni. Vengono definite, altresì, le modalità di esercizio delle funzioni di controllo, fermo restando il potere della Giunta regionale di annullare gli atti amministrativi assunti da ARLIR ritenuti illegittimi, anche se non soggetti a controllo.

Articolo 14

L'articolo, che apre il titolo II, contenente le modifiche alla legge regionale n.1/2014, funzionali ad assicurare il necessario coordinamento con la disciplina relativa all'istituzione dell'Agenzia le funzioni del Comitato d'Ambito, ex art. 15, specificando, che il Piano d'Ambito, diversamente dal regime previgente, comprende il Programma degli interventi, ed assegnando al medesimo Comitato, tra l'altro, la definizione degli indirizzi inerenti la regolazione economica. Vengono, quindi, abrogati i commi 3, 4 e 6 dell'articolo 15 per incompatibilità con l'assetto di competenze introdotto.

Articolo 15

L'articolo abroga le lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. n. 1/2014 inerenti funzioni in precedenza di competenza di province/città metropolitana ora attribuite ad Agenzia.

Articolo 16

L'articolo prevede l'istituzione, attraverso l'inserimento dell'articolo 16 bis all'interno della l.r. n.1/2014, delle Assemblee locali, composte dai sindaci dei Comuni inclusi nei bacini di affidamento definiti dalla pianificazione provinciale, con compiti consultivi e propositivi sulla forma di affidamento del servizio e sulle relative modificazioni, nonché sulle modalità di erogazione del servizio per il territorio di competenza e sul programma degli interventi. L'articolo disciplina, inoltre, la composizione e le modalità di voto delle assemblee locali.

Articolo 17

L'articolo in esame sostituisce l'articolo 18 della legge regionale n.1 2014 che, nel disciplinare la composizione della Segreteria del Comitato d'Ambito, inserisce fra i componenti della stessa il Direttore dell'Agenzia, precisando che la partecipazione alla stessa avviene a titolo meramente gratuito.

Articolo 18

L'articolo prevede le disposizioni transitorie per la costituzione dell'Agenzia fissata al 1° luglio 2023. Alla medesima data è, infatti, prevista la nomina di un Commissario, da parte del Presidente della Giunta regionale, cui è demandato il compito di effettuare gli adempimenti necessari al fine dell'operatività dell'Agenzia. In particolare, il Commissario deve garantire la ricognizione complessiva delle attività, dei rapporti attivi e passivi in corso, dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni che debbono essere svolte dall'Agenzia. Il Commissario è tenuto ad approvare il bilancio di esercizio dell'Agenzia nonché il budget economico. A tal fine il Commissario si avvale di personale regionale o delle Province e della Città Metropolitana in posizione di distacco.

Alla data del 1° gennaio 2024 l'Agenzia diventa operativa a tutti gli effetti, essendo dotata di personale trasferito dalle Province e dalla Città Metropolitana già preposto allo svolgimento delle funzioni che l'Agenzia è chiamata a svolgere, fatto salvo l'avvio delle eventuali procedure di reclutamento di nuovo personale.

Entro il 1° gennaio 2024, è previsto l'avviamento da parte della Giunta Regionale delle procedure per la nomina del Direttore dell'Agenzia, fermo restando il potere del Commissario di proseguire l'attività *in fieri* esercitando in via transitoria le funzioni del Direttore dell'Agenzia.

Articolo 19

La norma prevede ulteriori disposizioni transitorie che disciplinano la successione della costituenda Agenzia nei rapporti attivi e passivi in essere, ivi compresi quelli relativi al personale di competenza delle Province e della Città Metropolitana, ed in particolare nelle procedure inerenti le funzioni di cui all'articolo 2, avviate dagli enti competenti ex l.r. n.1/2014 alla data del 31 dicembre 2023. Disciplina, inoltre, il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni di ARLIR a decorrere dal 1° gennaio 2024 tramite accordi tra Regione, Città Metropolitana, Province e ARLIR. Si prevede, infine, che resti in capo alla Città metropolitana e alle Province l'eventuale contenzioso in corso alla data del 31 dicembre 2023 ed il contenzioso derivante da atti, attività, comportamenti e fatti relativi alle funzioni assegnate ad ARLIR, antecedenti alla data del 1° gennaio 2024.

Articolo 20

La norma contiene le disposizioni di prima applicazione della legge. A tal fine stabilisce che le disposizioni di cui al Titolo II di modifica della legge regionale n. 1/2014 entrino in vigore a far data dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse disposizioni.

Stabilisce, inoltre, che l'Agenzia provveda alla redazione del Programma degli interventi da sottoporre al Comitato d'Ambito entro il 31 dicembre 2024, fermo restando che, nelle more dell'approvazione dello stesso, il Commissario o il Direttore di ARLIR possano provvedere, sulla base di indirizzi approvati dal Comitato d'Ambito, agli adempimenti necessari alla realizzazione di impianti d'ambito terminali del ciclo rifiuti in attuazione della pianificazione regionale vigente, anticipando di fatto gli effetti del Programma medesimo.

Stabilisce, inoltre, l'avvio del finanziamento di ARLIR a carico della parte di componente tariffaria a decorrere dall'anno 2024, al fine di garantire il trasferimento delle risorse necessarie al funzionamento di ARLIR a partire dal mese di gennaio 2025.

La norma prevede, infine, che le Assemblee locali siano istituite alla data del 1° gennaio 2024 sulla base di una delibera ricognitiva assunta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di che trattasi.

Articolo 21

L'articolo reca la norma finanziaria, individuando la fonte del finanziamento per l'avviamento ed il primo periodo di operatività dell'Agenzia, anni 2023/2024.

TITOLO I
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'AGENZIA REGIONE LIGURE PER I RIFIUTI (ARLIR)

Articolo 1
(Istituzione dell'Agenzia Regione Ligure per i Rifiuti (ARLIR))

1. In conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nel rispetto dei principi stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, ed al fine di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità del sistema di governo delle funzioni relative alla gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), e di garantire la separazione delle funzioni amministrative di regolazione, indirizzo e controllo da quelle di gestione ed erogazione dei servizi in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), è istituita l'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR), di seguito ARLIR o Agenzia, per l'esercizio delle funzioni connesse alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e alla regolazione dei servizi e degli impianti, secondo le disposizioni di cui alla presente legge.
2. ARLIR è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, tecnica e di proprio personale.
3. ARLIR informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, razionalità ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi e applica una contabilità di carattere economico-patrimoniale.
4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, ARLIR opera per l'intero Ambito unico regionale, già individuato dalla l.r. 1/2014.

Articolo 2
(Funzioni dell'Agenzia)

1. ARLIR svolge, sulla base di indirizzi e direttive approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, le seguenti funzioni e attività:
 - a) analisi del fabbisogno di recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani per il bacino unico regionale;
 - b) redazione del Programma degli interventi compreso nel Piano d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014;
 - c) affidamento della realizzazione e gestione degli impianti per i rifiuti individuati dalla pianificazione di settore, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici;
 - d) funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi ed impianti, inclusa la determinazione delle tariffe, nel rispetto del sistema regolatorio definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente - ARERA ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ed in attuazione degli indirizzi definiti dal Comitato d'ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014;
 - e) determinazione del costo unitario per unità di peso e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza;
 - f) indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi.
2. ARLIR svolge altresì gli altri compiti ad essa conferiti dalla Giunta regionale.

Articolo 3
(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi di ARLIR:
 - a) il Direttore;
 - b) il Revisore dei conti.

Articolo 4
(Direttore)

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale di ARLIR, la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, della corretta ed economica gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Direttore di ARLIR è nominato a seguito di avviso pubblico dalla Giunta regionale fra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non superiore a sessantacinque anni;
 - b) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento universitario o diploma di laurea magistrale secondo il nuovo ordinamento;
 - c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e competenza tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private con particolare riferimento al settore della gestione rifiuti desumibile dall'aver svolto mansioni di particolare rilievo e professionalità con esperienza dirigenziale almeno quinquennale ovvero dall'aver acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica derivante da formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni nel settore.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo ed a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata fino a cinque anni rinnovabile. Il Direttore percepisce un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza regionale.
4. L'incarico di Direttore, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio di ARLIR.
5. Il Direttore adotta tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni assegnate all'Agenzia nonché a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi, attività e compiti sulla base della programmazione, degli indirizzi e delle direttive della Giunta regionale e ne verifica l'attuazione, ed in particolare:
 - a) predispone il programma di attività triennale di ARLIR, da sottoporre entro il 30 novembre di ogni anno alla Giunta regionale;
 - b) approva la dotazione organica di ARLIR;
 - c) definisce gli obiettivi da perseguire ed individua le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
 - e) adotta gli atti generali di organizzazione e gestione del personale;
 - f) dirige e coordina i dipendenti e ne controlla l'attività;
 - g) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
 - h) predispone ed approva i documenti contabili di ARLIR e gli altri atti da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
 - i) adotta il regolamento di contabilità di ARLIR.
6. Al Direttore si applicano le disposizioni in vigore per le strutture organizzative complesse della Regione relativamente all'assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell'attività svolta.

Articolo 5
(Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di ARLIR valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano le attività, ai programmi, ai criteri, agli indirizzi e alle direttive regionali e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica tre anni.
3. Per la determinazione del compenso del Revisore dei conti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione).

Articolo 6
(Stato giuridico del personale)

1. Al personale di ARLIR si applicano lo stato giuridico ed il trattamento economico di previdenza e quiescenza previsto per il personale regionale.
2. ARLIR applica le forme di reclutamento del personale previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente.

Articolo 7
(Finanziamento dell'Agenzia)

1. I costi di funzionamento di ARLIR sono a carico di una parte della componente della tariffa del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, individuata dai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente – ARERA inerente la quota di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, da trasferire da parte di Province e Città metropolitana entro il primo mese dell'anno successivo a quello di competenza del tributo direttamente nel bilancio di ARLIR, nel rispetto della vigente normativa dello Stato. A tal fine i Comuni, nell'ambito del Piano economico finanziario del servizio rifiuti, approvato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti MTR definito da ARERA, attribuiscono alla parte della componente di cui al primo periodo un valore non inferiore a 0,55 euro, calcolato in ragione di ciascun abitante residente, ferma restando l'imputazione di tali costi nell'ambito della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2014)), applicata a tutti gli utenti del servizio.
2. Il valore della parte della componente di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento possono essere soggetti ad aggiornamento con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato d'Ambito di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2014, fermo restando la garanzia della sostenibilità finanziaria della copertura degli oneri a garanzia degli equilibri di bilancio.
3. Il mancato versamento di cui al primo periodo, determina l'esclusione dai finanziamenti regionali per i due anni seguenti.

Articolo 8
(Disposizioni in materia contabile applicabili all'Agenzia)

1. Qualora rientri nel Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individuato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, l'Agenzia adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.

2. Qualora l'Agenzia non rientri nel G.A.P. trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 13 della presente legge.

Articolo 9 (Budget economico)

1. ARLIR adotta la contabilità economico-patrimoniale e approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.
2. Il budget, predisposto e approvato dal Direttore, è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini del controllo secondo le modalità di cui all'articolo 13.
3. ARLIR è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. Al budget economico annuale e triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.
5. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG (Classification Of Function Of Government) di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs.118/2011.
6. Al budget economico annuale e triennale è allegato il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni di DEFR e NADEFr e con gli stanziamenti di budget.

Articolo 10 (Bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria di ARLIR.
2. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato entro dieci giorni dall'approvazione alla Giunta regionale per l'approvazione ai fini del controllo secondo le modalità di cui all'articolo 13.
3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa.
4. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) allegano al bilancio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG (Classification Of Function Of Government) di secondo livello, di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs.118/2011.
5. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile nonché ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Articolo 11
(Regolamento di contabilità)

1. L'Agenzia adotta un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla Giunta regionale.
2. Entro dieci giorni dall'approvazione, il regolamento di contabilità è inviato alla Giunta regionale per l'approvazione, ai fini del controllo secondo le modalità di cui all'articolo 13.

Articolo 12
(Funzioni di indirizzo e vigilanza)

1. La Giunta regionale svolge nei confronti di ARLIR funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, in particolare:
 - a) determina annualmente indirizzi per l'attività di ARLIR e ne verifica l'attuazione;
 - b) fissa criteri, indirizzi e direttive, anche vincolanti, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, in coerenza con le determinazioni del Comitato d'ambito assunte ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 1/2014, come modificato dalla presente legge.
3. In caso di inerzia nell'approvazione di atti o nello svolgimento di attività di ARLIR o in caso di inosservanza delle direttive regionali o delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito di norma non inferiore a quindici giorni, può procedere alla nomina di un commissario ad acta.
4. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, può risolvere per giusta causa il contratto di lavoro del Direttore di ARLIR, prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della Giunta regionale e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, provvedendo alla sostituzione o alla nomina di un commissario straordinario per un periodo, di norma, non superiore a sei mesi.
5. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti di ARLIR e può disporre ispezioni e formulare specifiche richieste ai suoi organi.

Articolo 13
(Atti soggetti a controllo)

1. La Giunta regionale verifica la conformità alla normativa statale e regionale, alla pianificazione regionale nonché ai propri indirizzi e direttive, dei seguenti atti di ARLIR con le modalità previste dal presente articolo:
 - a) dotazione organica e sue modifiche;
 - b) contratti collettivi decentrati;
 - c) regolamenti di organizzazione;
 - d) programma triennale di attività;
 - e) budget annuale e triennale;
 - f) bilancio di esercizio;
 - g) regolamento di contabilità.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati dal Direttore di ARLIR alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Entro quaranta giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale può fare osservazioni, chiedere chiarimenti o annullare gli atti stessi; trascorso tale termine gli atti si intendono conformi e, pertanto, acquistano efficacia.

3. Il termine di quaranta giorni di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se, prima della scadenza, vengono chiesti da parte della Giunta regionale chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.
4. La Giunta regionale può annullare in ogni momento, d'ufficio o su segnalazione, atti amministrativi di ARLIR ritenuti illegittimi, anche non soggetti a controllo ai sensi della presente legge. A tal fine la Regione può richiedere ad ARLIR l'invio di atti non soggetti a controllo.

TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2014, N.1 (NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI)

Articolo 14

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 24 febbraio 2014, n.1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti))

1. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 1/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

“ a) approva il Piano d'ambito che recepisce e coordina le scelte del Piano metropolitano e dei Piani d'area provinciale in attuazione della pianificazione regionale di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e comprende il modello gestionale ed organizzativo dei servizi e il programma degli interventi proposto da ARLIR e i relativi piani economico finanziari; a tali fini definisce, in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, le integrazioni funzionali fra le quattro aree, motivate da esigenze tecniche e di efficienza dei servizi;

b) adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione dei servizi, anche al fine di garantire l'esercizio omogeneo ed uniforme delle funzioni e delle attività, nel rispetto delle discipline comunitarie e statali, ed in conformità agli strumenti di pianificazione regionale di settore previsti dal d.lgs. 152/2006;

c) formula indirizzi e linee guida vincolanti per l'organizzazione, la gestione dei flussi di rifiuti, anche in situazioni emergenziali, e per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti dalla pianificazione;

d) definisce indirizzi inerenti la regolazione economica di servizi ed impianti, nel rispetto del sistema regolatorio definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente - ARERA di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);”;
 - b) la lettera e) è abrogata.
2. I commi 3, 4 e 6 dell'articolo 15 della l.r. 1/2014 sono abrogati.

Articolo 15
(Modifiche dell'articolo 16 della l.r. 1/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 1/2014 le lettere b) e c) sono abrogate.

Articolo 16
(Inserimento dell'articolo 16 bis della l.r. 1/2014)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 1/2014 è inserito il seguente:

“Articolo 16 bis
(Assemblee locali)

1. Il sistema delle Autonomie locali concorre alle funzioni connesse all'organizzazione e all'affidamento dei servizi attraverso le Assemblee locali, composte dai sindaci dei Comuni inclusi nei bacini di affidamento di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14.
2. Le Assemblee locali, ai fini di cui al comma 1, provvedono a:
 - a) esprimere il parere sulla forma di affidamento del servizio e sulle relative modificazioni e nonché sulle modalità di erogazione del servizio per il territorio di competenza;
 - b) approvare le modalità di esercizio del controllo operativo tecnico e gestionale svolto dai Comuni;
 - c) esprimere il parere sul programma degli interventi elaborato da ARLIR per gli aspetti di competenza territoriale;
 - d) esprimere parere in merito alle ulteriori questioni o argomenti ad esse sottoposti dal Comitato d'ambito.
3. Le Assemblee locali esprimono i pareri di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Città Metropolitana, Provincia o ARLIR, decorsi inutilmente i quali l'ente richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere.
4. Le Assemblee locali eleggono tra i sindaci del territorio di riferimento i loro presidenti con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori dell'Assemblea locale.
5. In prima convocazione le Assemblee locali deliberano validamente con la presenza della metà dei membri più uno ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seconda convocazione le Assemblee locali deliberano validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
6. Ai componenti delle Assemblee locali non è corrisposto alcun compenso.
7. I componenti delle Assemblee locali rimangono in carica fino al termine del proprio mandato presso l'Ente che rappresentano.”.

Articolo 17
(Sostituzione dell'articolo 18 della l.r. 1/2014)

1. L'articolo 18 della l.r. 1/2014 è sostituito dal seguente:

“Articolo 18
(Segreteria del Comitato d'ambito)

1. Le deliberazioni del Comitato d'ambito sono predisposte tramite il supporto tecnico di un Segreteria composta dai seguenti membri o loro delegati:
 - a) il Direttore del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria;

- b) il Dirigente ed un funzionario regionale competenti nella materia della gestione integrata dei rifiuti;
 - c) un Dirigente o funzionario della Città Metropolitana e di ciascuna Provincia, competente nella materia della gestione integrata dei rifiuti;
 - d) il Direttore di ARLIR.
2. La Segreteria assicura, in particolare, lo svolgimento delle attività istruttorie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite al Comitato d'ambito ai sensi dell'articolo 15. La partecipazione alla Segreteria avviene a titolo gratuito e ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI PRIMA APPLICAZIONE E FINALI

Articolo 18 (Disposizioni transitorie per la costituzione di ARLIR)

1. A far data dal 1° luglio 2023 è costituita l'Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti (ARLIR).
2. Alla data di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario, in possesso di comprovata esperienza in campo ambientale in enti o aziende pubbliche o private.
3. Il Commissario ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed il compito di effettuare la ricognizione complessiva delle attività, dei rapporti attivi e passivi e del contenzioso in corso, del personale nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni che debbono essere trasferite ad ARLIR, nonché di procedere, entro i limiti della disponibilità finanziarie assegnate dalla presente legge, agli adempimenti propedeutici necessari per l'avviamento e la piena operatività dell'Agenzia ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa assegnate dalla presente legge con decorrenza 1° gennaio 2024.
4. Il Commissario percepisce un trattamento economico determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza regionale.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Commissario si avvale del supporto tecnico-amministrativo di personale regionale ovvero di personale della Città metropolitana o delle Province in posizione di distacco.
6. Il Commissario provvede, entro sessanta giorni dalla nomina, a trasmettere alla Giunta regionale, ai fini della relativa approvazione, una relazione contenente gli esiti della ricognizione effettuata ai sensi del comma 3 nonché il cronoprogramma delle attività e degli adempimenti necessari per l'operatività a regime dell'Agenzia a far data dal 1° gennaio 2024, ivi compresa la stima delle acquisizioni di beni, servizi e prestazioni a tal fine necessarie entro i limiti della disponibilità finanziarie assegnate dalla presente legge.
7. Il Commissario è tenuto ad inviare, a cadenza trimestrale, alla Giunta regionale una relazione contenente la rendicontazione delle spese sostenute e delle attività svolte.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale nomina il Revisore dei conti.
9. Il personale operante alla data del 1° gennaio 2023 presso la Città metropolitana e le Province per le attività di affidamento, realizzazione e gestione impianti e regolazione servizi ed impianti, individuato negli accordi di cui all'articolo 19, comma 2, è trasferito ad ARLIR a decorrere dal 1° gennaio 2024.
10. ARLIR applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti decentrati integrativi vigenti presso gli enti di provenienza, garantendo la conservazione della posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio fino alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato di ARLIR da effettuarsi non oltre il 31 dicembre 2024.

11. Il Commissario adotta la dotazione organica provvisoria entro i limiti della disponibilità finanziarie assegnate dalla presente legge, da trasmettere entro il 31 dicembre 2023 alla Giunta regionale per il relativo controllo ai sensi dell'articolo 13. A seguito del controllo regionale, il Commissario provvede ad avviare le eventuali procedure per il reclutamento del personale entro i successivi quarantacinque giorni.
12. Entro il 31 dicembre 2023 il Commissario è tenuto a redigere ed inviare alla Giunta regionale, ai fini del controllo di cui all'articolo 13, il budget economico di ARLIR di cui all'articolo 9.
13. Entro il 1° gennaio 2024 la Giunta Regionale provvede ad avviare le procedure per la nomina del Direttore di ARLIR. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino alla nomina del Direttore, il Commissario esercita in via transitoria le funzioni spettanti al Direttore ai sensi della presente legge al fine di garantire l'esercizio delle funzioni e l'operatività dell'Agenzia. Il Commissario cessa dalle proprie funzioni con la nomina del Direttore.
14. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, il Commissario è autorizzato, nel rispetto della normativa vigente, a conferire incarichi professionali in conformità a quanto stabilito dal comma 5, entro i limiti della disponibilità finanziarie assegnate dalla presente legge.
15. L'eventuale utilizzo, a qualsiasi titolo, da parte di ARLIR di beni immobili di proprietà della Regione, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, avviene a titolo gratuito, fatta salva la eventuale facoltà di prevedere il rimborso degli oneri relativi alle utenze.
16. Gli uffici della Città metropolitana e delle Province sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti ed ogni collaborazione richiesta.

Articolo 19

(Ulteriori disposizioni transitorie)

1. Le procedure inerenti alle funzioni di cui all'articolo 2, avviate da Città Metropolitana e Province alla data del 31 dicembre 2023, sono portate a termine da ARLIR.
2. Con uno o più accordi tra Regione, Città Metropolitana, Province e ARLIR è effettuato il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni di ARLIR a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. ARLIR succede nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso, ivi compresi quelli relativi al personale, ed alla stessa sono trasferiti i beni mobili, anche registrati, nonché gli altri beni e le attrezzature relative o comunque collegate, già utilizzati dagli enti precedentemente titolari delle relative funzioni individuati negli accordi di cui al comma 2.
4. Resta in capo alla Città metropolitana e alle Province l'eventuale contenzioso in corso alla data del 31 dicembre 2023 e il contenzioso derivante da atti, attività, comportamenti e fatti relativi alle funzioni assegnate ad ARLIR, antecedenti alla data del 1° gennaio 2024.
5. Per gli esercizi 2023-2024 non si applicano all'Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 21 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)).

Articolo 20
(Disposizioni di prima applicazione)

1. Le disposizioni di cui al Titolo II entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2024, fatte salve diverse disposizioni della presente legge.
2. ARLIR provvede alla redazione del Programma degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), da sottoporre al Comitato d'ambito entro il 31 dicembre 2024.
3. In prima applicazione, nelle more dell'approvazione del Programma degli interventi ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 1/2014, il Commissario o il Direttore di ARLIR può provvedere, sulla base di indirizzi approvati dal Comitato d'ambito, agli adempimenti necessari alla realizzazione di impianti d'ambito terminali del ciclo rifiuti in attuazione della pianificazione regionale vigente.
4. L'articolo 7 trova applicazione a decorrere dall'anno 2024 al fine di garantire il trasferimento delle risorse necessarie al funzionamento di ARLIR a partire dal mese di gennaio 2025.
5. Le Assemblee locali di cui all'articolo 16 sono istituite alla data del 1° gennaio 2024 in esito ad una deliberazione ricognitiva circa la loro composizione adottata dalla Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 21
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025:

anno 2023

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 215.258,00 (duecentoquindicimiladuecentocinquantotto/00) in termini di competenza e di cassa nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale";
- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 165.258,00 (centosessantacinquemiladuecentocinquantotto/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti", Titolo 1 "Spese correnti";
- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in termini di competenza e di cassa alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

anno 2024

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 746.972,00 (settecentoquarantaseimilanovecentosettantadue/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 2 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 2 "Spese in conto capitale";
- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 696.972,00 (seicentonovantaseimilanovecentosettantadue/00) in termini di competenza alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti", Titolo 1 "Spese correnti";
- autorizzazione della spesa e iscrizione di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in termini di competenza alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 3 "Rifiuti", Titolo 2 "Spese in conto capitale".